

CNA COSTRUZIONI CASARTIGIANI CONFARTIGIANATO COSTRUZIONI TOSCANA
FILLEA CGIL FILCA CISL FENEAL UIL della Toscana

Firenze, 01 Febbraio 2013

Spett/le

D.P.L. di Firenze
Viale S. Lavagnini, 9
Firenze

Spett/le

INPS
Sede Provinciale di Firenze
Viale Belfiore, 28/a
Firenze

Spett/le

INAIL
Sede Provinciale di Firenze
Via delle Porte Nuove, 61
Firenze

Oggetto: Deposito accordo per la corresponsione dell' E.V.R. regionale per l'anno 2013 previsto dall'Art. 42 del C.C.N.L. del 16-12-10.

In allegato alla presente provvediamo a depositare, presso codesto ufficio, originale dell'accordo stipulato in data 01 Febbraio 2013 2012.

Tale accordo avviene ai sensi dell'art. 2 della legge 23/5/97 e della Circolare del Ministero del Lavoro n. 51755 del 02 Ottobre 1997, in quanto l'intesa in questione prevede erogazione di salario variabile legate ad indicatori di andamento economico (premio di risultato).

Nell'intesa in questione si prevede altresì l'esclusione di detto salario dall'incidenza su istituti retributivi diretti ed indiretti.

Pertanto il presente deposito ha altresì valore ai sensi dell'art. 5 Legge 402 del 29-07-96.

Distinti saluti.

Per le Organizzazioni sopraindicate

26 FEB. 2013



VERBALE DI ACCORDO

Verifica e determinazione annuale EVR

Il giorno 1° febbraio 2013 presso la Cassa Edile Regionale Toscana (CERT) si sono incontrati :

CNA Costruzioni Toscana, rappresentata dai Sig. Andrea Nepi, Presidente Regionale, assistito dal Sig. Antonio Chiappini, Coordinatore Regionale

Confartigianato Edilizia Toscana, rappresentata dal Sig. GIANFRANCO OLIGERI,

CASARTIGIANI Toscana, rappresentata dal Sig. Carlo Menciassi

e

FILLEA CGIL Toscana, rappresentata Segretario Generale Antonio Ledda

FILCA CISL Toscana, rappresentata dal Segretario Generale Massimo Bani

FENEAL UIL Toscana, rappresentata dal Segretario Generale Ernesto D'Anna

Premesso che

Il giorno 30 luglio 2012 è stato sottoscritto l' "Integrativo Regionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della Regione Toscana",

In base al disposto degli articoli 15 e 50 del vigente CCNL del 16 dicembre 2010 è stata prevista all'articolo 1 del su citato "Integrativo", l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR),

Ritenuto

Di procedere alla verifica, su base territoriale, dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della determinazione dell'EVR che le imprese sono tenute ad erogare ad operai ed impiegati in forza nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2013,

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

- 1) La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata per l'anno 2013 raffrontando la media del triennio 2010/2011/2012 sulla media del triennio 2009/2010/2011.



2) Per l'anno 2013, le verifiche dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR, hanno determinato :

- a) Parametro 1 - negativo
- b) Parametro 2 - negativo
- c) Parametro 3 - negativo
- d) Parametro 4 - Positivo
- e) Parametro 5 - Positivo

Pertanto vi è il riconoscimento dell' EVR per due dei cinque Parametri definiti pari al 40% dell'importo concordato a livello regionale.

3) Visto l'esito delle verifiche di cui sopra, le Parti convengono che per l'anno 2013 l'EVR territoriale verrà erogato nelle seguenti forme:

a) Per il periodo 1° gennaio 2012 - 30 giugno 2012, gli 'Arretrati' definiti nella seguente tabella saranno erogati a tutti i dipendenti in forza dal 1° luglio 2012 suddivisi e ripartiti in quote mensili (diciottesimi) a partire dal mese di luglio 2012 e fino al 31 dicembre 2013. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro successivo al 1° luglio 2012 gli arretrati da erogare saranno retribuiti in unica soluzione nell'ultima busta paga utile.

Livello	€	diciottesimi
1°	107,04	5,95
2°	122,46	6,80
3°	138,54	7,70
4°	148,14	8,23
5°	159,96	8,89
6°	192	10,67
7°	219,48	12,19




- b) a decorrere dalla busta paga relativa al mese di gennaio 2013 per tutti i dipendenti in forza nelle aziende saranno corrisposti gli importi indicati nella Tabella 1 allegata.
- 4) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia a quanto disciplinato nell'articolo 42 del CCNL 16 dicembre 2010.
- 5) Le Parti si danno atto che gli importi dell'EVR riconosciuti ai sensi del presente Accordo per l'anno 2013 presentano i requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto

CNA COSTRUZIONI TOSCANA



CONFARTIGIANATO EDILIZIA TOSCANA



CASARTIGIANI TOSCANA



FILIEA CGIL TOSCANA



FILCA CISL TOSCANA



FENEAL UIL TOSCANA




TABELLA 1	
EVR - IMPORTI ANNO 2013	
LIVELLI	Importo mensile €
7°	36,58
6°	32,00
5°	26,66
4°	24,69
3°	23,09
2°	20,41
1°	17,84

